



0047520-A-23/10/2013

CL: II.8

COMUNE DI COMO

MOZIONE SULLE UNIONI CIVILI

Segr. Gen. (Cons. Civ.)

PRESENTATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 62 DELLO STATUTO COMUNALE, D'ADDEBITO IL

COMUNALE 28 DEC 2013
23 OTT 2013
UFFICIO PROTOCOLLO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI COMO
PREMESSO CHE

La Comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.[...]». (art. 2 della Costituzione);

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». (art. 3 della Costituzione);

Lo Statuto comunale recita che il Comune di Como «promuove il valore della solidarietà innanzitutto tra i propri cittadini». (art. 1) e che «concorre a promuovere, anche in collaborazione con lo Stato, con la Chiesa cattolica e altre confessioni religiose, con le forze politiche, con le organizzazioni sociali ed educative, sindacali ed economiche, il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, sociale ed economica del Comune, per assicurare agli uomini e alle donne, in un quadro di solidarietà e di pari opportunità, effettivi diritti di eguaglianza e libertà». (art. 2, comma b);

La Corte Costituzionale ha considerato di rilevanza Costituzionale la tutela di «un consolidato rapporto ancorché di fatto» in quanto «per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono» siffatti interessi appaiono «meritevoli indubbiamente, nel tessuto della realtà sociale odierna, di compiuta obiettiva valutazione». (Corte Costituzionale n° 237/86);

La Corte Costituzionale con sentenza n. 138 del 2010 ha affermato che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico», precisando, altresì, che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia [...]».

Il Consiglio Comunale, valutata l'opportunità, per i motivi sopra espressi, di prevedere da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/19829 (regolamento anagrafico),

DELIBERA di approvare la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", allegata alla presente deliberazione e il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Art.1 - Istituzione del registro delle Unioni civili:

È istituito il Registro amministrativo delle Unioni civili presso il Comune di Como per gli scopi e le finalità contenute negli art. 2 e 3 di questo Regolamento.

Art. 2 - Attività a sostegno delle Unioni civili:

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni" legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nel comune di Como (ai sensi dell'art. 4, comma 1 DPR 223.1989, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
- 2) Il Comune provvede a tutelare e sostenere le Unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione, nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3) Gli atti della Amministrazione devono provvedere per le Unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi relativi ad aree quali casa; sanità e servizi sociali; politiche per giovani, genitori ed anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione; trasporti, con particolare attenzione alle condizioni di disagio economico e sociale.
- 4) All'interno del Comune di Como, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 - Rilascio di attestato di Unione civile basato sul vincolo affettivo:

- 1) L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "Unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le Unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
 - 2) L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.
- L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 - Iscrizione nel Registro:

- 1) Possono richiedere di essere iscritti al Registro delle Unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Como.
- 2) Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
- 3) L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto del matrimonio.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

- 1) Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Como determina la Cancellazione d'Ufficio dal registro
- 2) Nel caso di permanenza della coabitazione ma dal venire a meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o entrambi le parti interessate.
- 3) Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro Componente una comunicazione.

Art. 6 - Comunicazione

Il Comune di Como, darà ai richiedenti qualsiasi informazione circa le Unioni civili e il suo Registro.

Como,

Firmatari:

Nesikyni PA CO-SEL
Safere Luciano